



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 354/12/CONS

**OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 222/11/CSP .
ORDINE ALLA SOCIETA' RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 315/12/CONS, recante “*Redistribuzione delle competenze degli organi collegiali e conseguente integrazione del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state attribuite al Consiglio le competenze in materia di pluralismo informativo, comunicazione politica e parità d’accesso ai mezzi di informazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) nn. 9 della legge n. 249/97;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la propria delibera n. 222/11/CSP del 22 luglio 2011, recante "Segnalazione del partito radicale, dell'associazione politica nazionale lista marco pannella, dei radicali italiani, dell'associazione Luca Coscioni e dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino nei confronti della società Rai- Radiotelevisione italiana s.p.a. per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e dell'atto di indirizzo della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003 (Tg1, Tg2, Tg3, Ballarò, Anno zero, Porta a porta)", con la quale l'Autorità ha richiamato la RAI ad incrementare nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo l'informazione relativa alle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri, in quanto rispondente a temi legati all'attualità della cronaca di rilevante interesse politico e sociale;

VISTA la segnalazione del 26 settembre 2011 (prot. n. 49629) con la quale gli esponenti hanno segnalato la mancata ottemperanza da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al richiamo adottato con la delibera n. 222/11/CSP, assumendo che i programmi di approfondimento informativo della RAI non avrebbero dato spazio alle iniziative dei Radicali sul tema della giustizia e del sovraffollamento delle carceri nel periodo successivo alla notifica del provvedimento stesso e che, in particolare, la Rai si sarebbe *"limitata a dare notizia nei suoi telegiornali in occasione di quanto sopra descritto"* e che *"Nessun programma di approfondimento informativo è stato dedicato a questo tema"*;

VISTE le note in data 4 ottobre 2011 (prot. n. 51923 e 51947) con le quali la RAI, in riscontro alla citata segnalazione, ha osservato quanto segue:

- come riconosciuto dalla stessa Autorità, sotto il profilo soggettivo non si sarebbe mai registrata una sottopresenza degli esponenti radicali nel periodo oggetto delle prima segnalazione: pertanto, è contraddittorio assumere che vi sia stata scarsa esposizione mediatica sulle tematiche più care a tale movimento posto che i radicali in quel periodo (come in quello successivo) sono sempre stati inesorabilmente posti in relazione al tema del sovraffollamento delle carceri;
- in merito all'ottemperanza alla delibera n. 222/11/CSP, i dati dell'Osservatorio di Pavia, allegati alla memoria, danno atto della *"copiosa copertura assicurata – più di 100 presenze di cui circa 70 negli ultimi due mesi – tanto ai radicali quanto alle problematiche degli istituti di detenzione"*;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento ai programmi di approfondimento, dal 1° agosto alla metà di settembre la programmazione di tali rubriche è stata in gran parte sospesa e sarebbe stato dunque impossibile invitare esponenti radicali in quel periodo. In ogni caso nella rubrica TV7 del 30 settembre è stato trasmesso un servizio approfondito sulla situazione delle carceri e nella puntata di *Porta a Porta* del 29 settembre è intervenuta come ospite l'on. Rita Bernardini trattando anche il tema delle carceri;
- si richiede, pertanto, l'archiviazione o, in subordine, di rinviare la verifica dell'ottemperanza ad un periodo ragionevolmente successivo.

VISTA la nota in data 10 novembre 2011 (prot. n. 62125) con la quale l'Autorità ha richiamato la RAI a completare sollecitamente l'ottemperanza alla citata delibera n. 222/11/CSP attraverso un effettivo incremento dell'informazione relativa alle iniziative intraprese dai radicali e dal loro leader Marco Pannella sul tema del sovraffollamento delle carceri in quanto tema legato all'attualità della cronaca nei programmi di approfondimento diffusi dalle proprie reti, i quali *"costituiscono la sede più idonea per l'esposizione di iniziative – quali quelle in argomento – che richiedono un adeguato tempo di trattazione rispetto all'esiguità del tempo che contraddistingue le notizie sui telegiornali"*;

VISTA la memoria inviata dalla RAI il successivo 25 novembre (prot. n. 66326) con la quale la concessionaria pubblica ha evidenziato che:

- la tematica è stata trattata ampiamente nei telegiornali e nei programmi di approfondimento (on Marco Pannella il 23 ottobre 2011 nel programma "In mezz'ora", on. Rita Bernardini nel programma "Porta a porta" del 29 settembre);
- Rai Parlamento ha trattato la questione delle carceri con un rappresentante degli esponenti nell'ambito del settimanale "Settegiorni", puntata del 3 dicembre;
- Rai Radio ha dato ampio spazio alla tematica;

VISTA l'ulteriore segnalazione pervenuta in data 2 dicembre 2011 (prot. n. 67915) con la quale gli esponenti, nel denunciare la perdurante inottemperanza alla delibera n. 222/11/CSP da parte della RAI, hanno richiesto l'adozione da parte dell'Autorità dei conseguenti provvedimenti di competenza;

VISTA la nota della RAI del 14 dicembre 2011 (prot. n. 70088) con la quale la Concessionaria, in riscontro al citato esposto, ha evidenziato di aver garantito la presenza degli esponenti in numerosi programmi di approfondimento informativo - nonostante la peculiare posizione di rappresentanza parlamentare da essi rivestita - sottolineando che il concetto di pluralismo, fuori dei periodi di campagna elettorale, deve essere inteso come "pluralità di voci che compongono la pubblica opinione" e che, come sottolinea il dettato degli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

audiovisivi, il rispetto del principio del pluralismo non può comprimere le altre libertà costituzionalmente tutelate, e dunque l'autonomia editoriale riservata alle testate giornalistiche in ossequio al principio della libertà di informare;

VISTA la comunicazione inviata alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in data 29 dicembre 2011 (prot. n. 72448) con la quale l'Autorità ha rappresentato le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 20 dicembre 2011, evidenziando in sintesi quanto segue:

- l'incompleta ottemperanza prestata al richiamo impartito con la delibera n. 222/11/CSP era stata già evidenziata con la nota del 10 novembre 2011 sulla base dell'analisi dei dati del monitoraggio che evidenziavano un incremento limitato ai soli telegiornali senza trovare analogo riscontro nei programmi di approfondimento i quali *“costituiscono la sede più idonea per l'esposizione di iniziative – quali quelle in argomento – che richiedono un adeguato tempo di trattazione rispetto all'esiguità del tempo che contraddistingue le notizie sui telegiornali”*;
- la fattispecie in esame investe il tema dell'informazione sulle reti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con specifico riferimento sia ai telegiornali che ai programmi di approfondimento, nel periodo fuori campagna elettorale, il cui quadro normativo di riferimento è rappresentato a livello primario dagli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al dlgs. n. 177/05 e a livello regolamentare dagli Atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi (18 dicembre 2002 e 11 marzo 2003), disposizioni che vanno lette alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2002;
- alla luce del riferimento operato dalle norme richiamate all'attualità della cronaca e alla parità di trattamento, la puntuale osservanza al richiamo formulato dall'Autorità con la delibera n. 222/11/CSP ad incrementare l'informazione sui temi relativi alle iniziative dei Radicali in tema di sovraffollamento delle carceri, postula l'esigenza di una maggiore presenza dei soggetti esponenti nell'ambito dei programmi di approfondimento ai quali, per orario di programmazione e per durata, viene riservata maggiore attenzione da parte del pubblico e che quindi costituiscono la sede più idonea per l'esposizione di iniziative quali quelle in esame;
- la Rai, nonostante i solleciti, si è limitata a richiamare genericamente il numero delle presenze di esponenti radicali nei *“programmi informativi”* e *“nell'arco di ben sette mesi”*, dunque in un arco di tempo non rilevante ai fini dell'ottemperanza;
- l'esame dei dati di monitoraggio relativi ai programmi di approfondimento informativo diffusi dalla RAI a partire dal 22 luglio 2011, data di adozione della delibera n. 222/11/CSP, evidenzia solo una parziale ottemperanza alla delibera stessa dando conto, al contrario, dell'esiguità dei singoli tempi riservati alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trattazione della tematica (solo la somma di numerosi interventi fornisce tempi di parola adeguati per la descrizione del tema) e del fatto che gli interventi si concentrano principalmente in programmi andati in onda in fasce di ascolto caratterizzate da una audience poco significativa ;

- conseguentemente, la Rai è stata richiamata a prestare una effettiva e sollecita ottemperanza alla delibera n. 222/11/CSP assicurando, nel rispetto della linea editoriale dei propri programmi di approfondimento, la trattazione delle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri anche nei programmi di approfondimento che, per congrua durata ed orario di programmazione, risultano maggiormente idonei a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale.

VISTO l'ulteriore sollecito del 10 febbraio 2012 (prot. n. 6592) con il quale, preso atto della perdurante esigua presenza dei segnalanti nei programmi di approfondimento attestata dai dati del monitoraggio relativi al mese di gennaio 2012, si chiedeva alla Rai di comunicare entro un termine certo le iniziative assunte ai fini dell'ottemperanza;

VISTA la comunicazione inviata dalla Rai il successivo 21 febbraio nella quale, nel dare conto dei tempi dedicati al tema delle carceri in generale, si è fatto riferimento ad un comunicato del direttore generale della Rai con il quale sono state preannunciate nuove iniziative informative su tali tematiche;

VISTE le successive comunicazioni inviate alla concessionaria del servizio pubblico in data 21 febbraio 2012 (prot. n. 8456), 17 aprile 2012 (prot. n. 18352) e 17 maggio 2012 (prot. n. 24159) con le quali, nel sottolineare il rilievo politico e sociale del tema delle carceri e delle connesse iniziative assunte dai Radicali, è stata ribadita la necessità di assicurare spazio a tale tematica non solo nei telegiornali, ma anche nei programmi di approfondimento in ragione dell'esigenza di assicurarne un'adeguata trattazione secondo metodi e tempi che, pur nel rispetto della linea editoriale della concessionaria pubblica, ne consentissero la fruizione da parte di un pubblico più ampio possibile, richiamando la Rai ad una sollecita e completa ottemperanza;

VISTE le note trasmesse dalla Rai in data 26 aprile 2012 (prot. n. 19548) e 12 giugno 2012 (prot. n. 29506) con le quali la concessionaria pubblica ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- la Rai, in virtù della funzione istituzionale di servizio pubblico necessariamente pluralistico, è chiamata a svolgere una valutazione dei temi che l'attualità e la cronaca propongono;
- i direttori di rete e di testata, i giornalisti e i conduttori, in ossequio al principio del pluralismo interno e sulla base degli indirizzi contenuti nell'atto sulle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- garanzie del pluralismo adottato dalla Commissione parlamentare per la vigilanza sui servizi radiotelevisivi il 18 marzo 2003, modulano il palinsesto in considerazione dell'urgenza, dell'importanza e del rilievo mediatico della notizia, nonché della rappresentatività del movimento;
- la verifica del rispetto del pluralismo, ai sensi dell'art. 3 del testo unico, non può avvenire attraverso l'analisi a campione della visibilità riservata ad una sola tematica di attualità, ma deve essere effettuata su base complessiva valutando la frequenza con cui vengono trattate molteplici tematiche;
 - i temi dell'attualità e della cronaca sono potenzialmente infiniti;
 - nel periodo successivo all'adozione della delibera n. 222/11/CSP la Rai ha dato visibilità alla tematica del sovraffollamento delle carceri anche fuori dei telegiornali come dimostrano i dati del monitoraggio forniti a supporto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e *“Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [omissis] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni [omissis]”* e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che i programmi di approfondimento della concessionaria pubblica *“devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [omissis]”*. I Direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*.

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto*

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" – prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico";

RITENUTO pertanto che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale, il diritto-dovere di cronaca e la notiziabilità degli eventi, la parità di trattamento tra tutti i soggetti politici ancorché privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare ogni volta in cui le specifiche iniziative da questi assunte rilevino ai fini dell'attualità della cronaca e assumano valore sotto il profilo socio-politico;

RITENUTO in particolare che il criterio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione nei periodi non interessati da campagne elettorali deve essere interpretato, coerentemente al consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che l'Autorità, con la delibera n. 222/11/CSP, ha accertato l'indubbio rilievo che la questione delle carceri e della giustizia riveste per il Paese, in quanto tema di rilevante interesse politico e sociale, connesso all'attualità della cronaca anche in considerazione delle innumerevoli iniziative assunte da esponenti dell'area radicale per denunciare la situazione del sistema carcerario italiano;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi al periodo successivo alla delibera n. 222/11/CSP (1° agosto 2011 – 15 luglio 2012), pur rilevandosi un lieve incremento nella trattazione della tematica generale delle carceri da parte delle reti Rai, non si evidenzia un altrettanto significativo incremento della presenza degli esponenti, in particolare nei programmi di approfondimento informativo i quali, come più volte chiarito dall'Autorità nel corso della verifica dell'ottemperanza, costituiscono la sede più idonea per l'esposizione di temi particolarmente rilevanti che richiedono un adeguato tempo di trattazione quale quello in esame;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO infatti che il tempo fruito dagli esponenti dell'area radicale nel periodo considerato in relazione alla tematica delle carceri nei telegiornali in onda sulle reti Rai risulta essere:

- Tg1: tempo di parola pari a 3 minuti e 41 secondi; tempo di notizia pari a 6 minuti e 44 secondi;
- Tg2: tempo di parola pari a 8 minuti e 29 secondi; tempo di notizia pari a 8 minuti e 23 secondi;
- Tg3: tempo di parola pari a 4 minuti e 54 secondi; tempo di notizia pari a 6 minuti e 01 secondi;
- Raitre (Rai News): tempo di parola pari a 11 minuti e 51 secondi; tempo di notizia pari a 1 minuto e 19 secondi;
- Rai News: tempo di parola pari a 1 ora, 52 minuti e 57 secondi; tempo di notizia pari a 31 minuti e 31 secondi;

RILEVATO inoltre che il tempo fruito dagli esponenti radicali sul tema delle carceri nei programmi di approfondimento in onda sulle reti Rai nel periodo considerato risulta pari a 9 minuti e 8 secondi su Raiuno, 8 minuti e 53 secondi su Raidue, 34 minuti e 48 secondi su Raitre, 4 ore e 4 minuti e 34 secondi su Rai News, e si è registrato nei seguenti programmi: Tg Parlamento, Settegiorni Parlamento, Porta a Porta, Uno mattina (Rai Uno); Tg2 punto di vista, Tg parlamento, Question time (Rai Due); Agorà, Il punto alle 20, Apprescindere, Dentro la notizia, IN mezz'ora, Mi manda Rai Tre, Tg3 Linea notte, Brontolo (Rai Tre); Il punto alle 20, Meridiana, Il caffè, Rai News, Dentro la notizia, In diretta, Seconda parte, Giro di boa, Un giorno da pecora (Rai news);

CONSIDERATO che il tempo di parola complessivamente fruito dagli esponenti radicali nei programmi di approfondimento della concessionaria pubblica nel periodo considerato sul tema delle carceri risulta costituito principalmente dalla sommatoria di brevi interventi di pochi secondi o minuti assicurati in trasmissioni diffuse in fasce di ascolto che, diversamente da quanto richiesto dall'Autorità nei numerosi richiami inviati alla Rai, non assicurano una adeguata presenza di un pubblico ampio;

RITENUTO che l'ottemperanza al richiamo formulato dall'Autorità con la delibera n. 222/11/CSP ad incrementare l'informazione sui temi relativi alle iniziative dei rappresentanti Radicali sulla situazione delle carceri in Italia postulava l'esigenza di assicurarne un'adeguata trattazione secondo metodi e tempi che, pur nel rispetto della linea editoriale della concessionaria pubblica, ne consentissero la fruizione da parte di un pubblico più ampio possibile;

CONSIDERATO che, nonostante i numerosi richiami rivolti alla Rai, la concessionaria del servizio pubblico non ha assicurato una esaustiva trattazione della tematica in argomento nei programmi di approfondimento informativo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATA, pertanto, la necessità di rivolgere un ordine alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché, nel rispetto della propria linea editoriale e della autonomia ideativa dei direttori responsabili, assicuri la trattazione delle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri in programmi di approfondimento che, per congrua durata e orario di programmazione, risultano maggiormente idonei a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale;

RITENUTO che, in considerazione della pausa estiva e della conseguente sospensione dei principali programmi di approfondimento informativo, l'ottemperanza al presente ordine deve essere assicurata entro il termine di quattro mesi a decorrere dal mese di settembre 2012;

UDITA la relazione del Commissario, dott. Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. di assicurare la trattazione delle iniziative intraprese dai Radicali e dal loro leader Marco Pannella sul sovraffollamento delle carceri in programmi di approfondimento che, per congrua durata e orario di programmazione, risultano maggiormente idonei a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità di rilevante interesse politico e sociale, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal mese di settembre 2012.

L'inottemperanza al presente ordine è sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97.

Avverso il presente ordine può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ai sensi degli articoli 135, comma 1, lett. b) e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

[Handwritten mark]



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola